

Corso di introduzione alla Fiscalità

Redditi di lavoro dipendente e assimilati: principi generali

Il sistema «reddito di lavoro dipendente»

Art. 49 TUIR

Norma di classificazione: ci dice cosa è reddito di lavoro dipendente

Art. 51 TUIR

Norma di determinazione: indica i criteri con cui si definisce la base imponibile

Art. 50 TUIR

Norma di classificazione: ci dice quali sono i redditi assimilati al lavoro dipendente

Comma 1

Principi generali: (i) onnicomprensività, (ii) derivazione (iii) cassa

Comma 2

Somme e valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (elenco tassativo)

Commi3-4

Criteri di valorizzazione dei compensi in natura (benefit)

Commi5-8bis

Mobilità dei lavoratori interna ed internazionale

Il sistema «reddito di lavoro dipendente»

Artt. 17 ss TUIR
Tassazione separata

Esistono alcune erogazioni che non sono sottoposte al regime della tassazione ordinaria, ma a quello della c.d. tassazione separata. Si tratta per la maggior parte di remunerazione a maturazione pluriennale (es. TFR)

Artt. 23-24 DPR 600/73
Ritenute

Norme che definiscono come il sostituto d'imposta deve operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Artt. 12 l. 153/69
Contribuzione

Armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva. Le regole di determinazione del reddito ai fini fiscali valgono anche per il calcolo della contribuzione

LORDO – contributi D – imposte = NETTO

LORDO + contributi A + TFR = COSTO


Il sistema «reddito di lavoro dipendente»

**SISTEMA RLD
CHIUSO?**

Quanto è «forte» il
principio di
onnicomprensività?

- ❖ *C'è un principio che dà flessibilità al sistema: le somme ed i valori erogati al lavoratore per un interesse esclusivo o prevalente del datore di lavoro non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente*
- ❖ *Principio da applicare con cautela*

Il sistema «reddito di lavoro dipendente»



X 2 quando il dipendente opera all'estero (legge straniera)

+ normativa sovranazionale
.....

Il reddito di lavoro dipendente e assimilato – normativa domestica

- Definizione
- Determinazione

Redditi di lavoro dipendente

Definizione

L'articolo 49 comma 1 del TUIR definisce i redditi di lavoro dipendente quelli che “derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.

Redditi di lavoro dipendente

Definizione

Costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente

(**art. 49, comma 2, TUIR**):

- a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati
- b) le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (i.e. interessi su crediti di lavoro e rivalutazione monetaria a seguito di sentenza).

Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente

Definizione

Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente ([art. 50 TUIR](#)):

- a) compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
- b) indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente;
- c) borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- c-bis) redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- d) remunerazioni e congrue dei sacerdoti;
- e) compensi per attività intramurale del personale dipendente di pubbliche funzioni;
- f) indennità ed altri compensi per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- g) indennità corrisposte per cariche elettive;
- h) rendite vitalizie e rendite a tempo determinato;
- h-bis) prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del D.Lgs. 21 Aprile 1993, n. 124;
- i) altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro;
- l) compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

L'armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale

Prima di procedere all'analisi dei singoli commi dell'art. 51 del TUIR, occorre richiamare la sussistenza, nel nostro ordinamento, di un generico principio di armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale, introdotto dall'art.6 del D. Lgs. n. 314 del 1997 che ha modificato l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la cui nuova formulazione, al comma 1, recita testualmente «costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli dell'art. 46, comma 1 (attuale art. 49, comma 1), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre, n. 917, maturati nel periodo di riferimento (PRINCIPIO DI COMPETENZA), realizzando, per quanto possibile, l'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali».

Reddito di lavoro dipendente

Determinazione

Art. 51, comma 1, TUIR:

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Reddito di lavoro dipendente

Determinazione

Principio di omni - comprensività

Costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori erogati al dipendente per il solo sussistere del rapporto di lavoro dipendente: dirette, indirette o sostitutive, a maturazione immediata o differita.

Principio di cassa (ordinario e allargato)

Il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante ed entra nel patrimonio del percettore.

si considerano percepite nel periodo d'imposta anche le somme corrisposte dal datore entro il 12 di gennaio dell'anno successivo.

Principio di omni - comprensività

Costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le somme e i valori che in relazione al rapporto di lavoro sono **erogate da soggetti terzi** rispetto al rapporto di lavoro, ne discende che il datore di lavoro-sostituto d'imposta deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lui, anche se taluni di questi sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo (ad esempio, un accordo o convenzione stipulata dal sostituto d'imposta con il soggetto terzo) C.M. n. 326/97.

Elementi della retribuzione

Costituiscono elementi retributivi (elenco non esaustivo - C.M. n. 326/97):

- stipendi, salari, mensilità aggiuntive, indennità (ad esempio, di contingenza, di rischio, notturna), scatti di anzianità, compensi per lavoro straordinario, le erogazioni liberali (...)
- gli assegni di sede e le altre indennità percepite per i servizi prestati all'estero
- i rimborsi di spese, con esclusione soltanto di quanto disposto a proposito delle trasferte
- somme risarcitorie (c.d. “lucro cessante): ai sensi dell’art.6, comma 2, TUIR: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi (...) e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, **esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte**, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (...)”
- indennità previdenziali, di malattia, di maternità, ecc.

Non concorrono a formare il reddito (1/2)

Art. 51, comma 2, T.U.I.R. indica le fattispecie che **non** concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente:

- I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge (*lettera a*)
- I contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale... per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 (*lettera a*)
- Le somministrazioni di vitto da parte del datore, nonché quelle in mense organizzate dal datore o gestite da terzi (*lettera c*)
- Prestazioni e servizi di trasporto collettivo offerte alla generalità o a categorie di dipendenti (*lettera d*)
- Le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari (lettera d bis)
- I compensi reversibili (lettera e)

Non concorrono a formare il reddito (2/2)

- L'utilizzazione di opere e servizi da parte dei dipendenti (lettera f)*
- Le somme (anche a rimborso), i servizi e le prestazioni erogate alla generalità dei dipendenti o a categoria di essi per fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei familiari (*lettera f bis*)
- Le somme (anche a rimborso), servizi e le prestazioni erogate alla generalità dipendenti o a categoria di essi per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (*lettera f ter*)
- I contributi (non a rimborso) e i premi versati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza (*lettera f quater*)
- Il valore delle azioni offerte alla generalità' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a Euro 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione (*lettera g*)

Non concorrono a formare il reddito

Previdenza obbligatoria

Lettera a) «i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge»

In base all'art. 10 comma 1 lettera e) gli stessi contributi sono deducibili dal reddito complessivo.

Per quanto attiene alla previdenza complementare, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 252 del 2005, i contributi versati a forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad Euro 5.164,57.

Non concorrono a formare il reddito

Assistenza sanitaria

Lettera a) «i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale nei limiti di 3.615,20 Euro»

Esempio:

Il datore di lavoro versa i contributi per l'assistenza sanitaria a enti o casse per un importo pari ad 4.000 Euro nell'arco dell'anno, l'importo di 3.615,20 Euro **viene indicato nella CU2022 al punto 441**. La differenza di 384,80 Euro, indicata al punto 442, concorre a formare reddito.

In relazione a tale importo il contribuente, avendo già subito tassazione, ha la possibilità di portare in detrazione in modo proporzionale anche le spese mediche che sono state rimborsate.

Non concorrono a formare il reddito

Vitto

Lettera c) «le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive .. fino all'importo complessivo giornaliero di Euro 5,29.»

L'esenzione opera sulle somministrazioni di vitto (eg. *Mensa*), sui rimborsi di vitto, ed anche per le prestazioni sostitutive del servizio di mensa (eg. *ticket restaurant*). L'eventuale valore eccedente la soglia di euro 4,00 (o euro 8) sarà assoggettato tanto ad imposizione fiscale quanto a contribuzione previdenziale.

Servizi sostitutivi della mensa aziendale

Art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir

«Non concorrono a formare il reddito (...) fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte (...) ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».

La norma esclude dalla tassazione dei redditi di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa (**c.d. buoni pasto o «ticket restaurant»**), fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4 se emessi in forma cartacea ovvero di euro 8 se emessi in formato elettronico.

Dalla **prassi** ormai consolidata (cfr. Circolare n. 326/1997) e da quella più recente (da ultimo si veda la Circolare n. 28/E/2016) emerge che i buoni pasto:

- devono avere un valore nominale esposto; di tale valore, la somma eccedente la soglia esente è assoggettata a tassazione e a contribuzione come reddito di lavoro dipendente;
- non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore;
- possono essere oggetto di integrazione monetaria da parte del dipendente;
- devono essere concessi alla totalità o a gruppi omogenei di lavoratori;
- devono essere riconosciuti ad ogni dipendente in proporzione alle giornate effettivamente lavorate.

Servizi sostitutivi della mensa aziendale

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017

Conferme

I buoni pasto:

- Non sono cedibili, commercializzabili, né convertibili in denaro
- Danno diritto alla somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per l'intero valore facciale (non è ammesso il riconoscimento del «resto», ma è ammessa l'integrazione monetaria)

Novità

I buoni pasto:

- Sono cumulabili fino al «limite di otto buoni»;
- Possono essere utilizzati anche in giornate non lavorative

Non concorrono a formare il reddito

Trasporto collettivo

Lettera d) «le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici»

Rientrano nella fattispecie il trasporto di uno o più dipendenti con pullman aziendali o pubblici, treni, aerei ecc.

E' importante precisare che affinché la norma sia rispettata il contratto di trasporto deve essere stipulato tra il datore di lavoro e gli esercenti di servizi pubblici.

Lettera d) bis «Somme erogate alla generalità o a categorie di dipendenti per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati dall'art 12 che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12»

L'esclusione dal reddito, prevista per il servizio di "trasporto collettivo" di cui alla precedente lett. d) dell'art. 51, comma 2, del TUIR, è stata estesa anche all'ipotesi di concessione da parte del datore di lavoro di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di 29 somme erogate per l'acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relative spesa.

Affinché l' esclusione dal reddito di lavoro dipendente sia applicabile è necessario che l' agevolazione sia rivolta alla generalità o a categorie di dipendenti è necessario inoltre che il datore di lavoro acquisisca o conservi la documentazione comprovante l' utilizzo delle somme a tal fine

Non concorrono a formare il reddito

Opere e servizi

Lettera f) «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100».

ART. 100, comma 1, del TUIR: «Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla **generalità** dei dipendenti o categorie di dipendenti, **volontariamente** sostenute per specifiche **finalità** di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto...»

AREA FORMATIVA: Corsi di lingua straniera, corsi di contenuto professionale.

AREA SERVIZI: Centro medico, asilo nido, videoteca, sportello servizi , agenzia viaggi etc.

AREA RICREATIVA: Palestre, circoli sportivi , tennis, palestre etc.

AREA CULTURALE: Biglietti/Abbonamenti per cinema, teatro, mostre, musei etc.

L'esclusione dalla tassazione opera anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda (Risoluzione n. 26/E del 2010)

Non concorrono a formare il reddito

Spese scolastiche

Lettera f)-bis: «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari (...), dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa (..), nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»;

- Tra le somme esenti rientra il rimborso delle spese che il dipendente ha sostenuto per libri e per la frequenza, da parte dei propri figli, di asili nido, scuole private e pubbliche di ogni grado, università, specializzazione, master e campus.
- Per l'esenzione è necessario che i servizi e le somme siano erogati alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti;
- Qualora i servizi e le somme erogate siano a disposizione solo di taluni lavoratori, essi costituiscono fringe benefits per gli utilizzatori e, pertanto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Non concorrono a formare il reddito

Opere e servizi

Precisazioni fornite dalla CIRCOLARE N. 28 del 2016

Le modifiche apportate alla lettera f-bis) dalla legge di Stabilità art. 1 comma 190), sono principalmente volte ad **ampliare i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente.**

Il *nuovo testo*, comprende **oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, prima escluse.**

La menzione delle **borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti**, completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione possono tornare utili i chiarimenti forniti con la **circolare n. 238 del 2000**, dove è stato precisato che rientrano **le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio** a favore di familiari. In tale nozione sono compresi anche i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti eccellenti.

Data l'ampia formulazione della lettera f-bis), **sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione** ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica **nonché l'offerta –anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting.**

Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, **l'attuale formulazione conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi**, sempreché acquisisca e conservi la documentazione.

Non concorrono a formare il reddito

Servizi di assistenza per anziani

lettera. f-ter) «le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti»;

- La norma, consente di detassare le prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di somme a titolo di rimborso spese.
- Dal punto di vista tecnico, si evidenzia come l'esenzione sia limitata alle “somme e prestazioni”, diversamente dalla lett. f-bis) che fa riferimento a “somme, prestazioni e servizi”.

Non concorrono a formare il reddito

Servizi di assistenza per anziani

Circolare dell' Agenzia delle Entrate 28/E/2016

Per quanto riguarda la nuova lettera *f-ter*) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR, la Circolare ha chiarito che la previsione normativa consente di detassare le prestazioni di assistenza, erogabili anche in forma di rimborso spese per:

- i familiari di età superiore ai 75 anni o
- non autosufficienti, come individuati dalla circolare n. 2/E del 2005.

Non concorrono a formare il reddito

Premi assicurativi rischio di non autosufficienza

lett. f-quater all'art. 51, c. 2 del T.U.I.R: «non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il **rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'art. 2, comma 2, lett. d), numeri 1) e 2), del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il **rischio di gravi patologie**» (c.d. polizze di *Long Term Care* e di *Dread Disease*).

Nuova ipotesi di esenzione prevista dalla Legge di Bilancio 2017

Non concorrono a formare il reddito

Azioni

lettera g): «il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta ad Euro 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione»

Fringe benefits

Le retribuzioni in natura (o Fringe benefits)

I benefici accessori o compensi in natura, attribuiti al lavoratore dipendente, sulla base di accordi contrattuali che si aggiungono alla retribuzione monetaria erogata in dipendenza del rapporto di lavoro e per i quali il legislatore fiscale ha previsto un trattamento di favore, escludendoli, in tutto o in parte da tassazione.

Determinazione della base imponibile del Fringe Benefit

Art. 51, comma 3, TUIR: *“Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1... si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9.*

Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.”

Le retribuzioni in natura (o Fringe benefits)

Esclusione

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad **€ 258,23**.

In caso di superamento del limite, l'intero valore concorre a formare il reddito (**art. 51, comma 3**)

Criteria convenzionali:

- *Autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo*
- *Prestiti aziendali*
- *Fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato*

Erogazioni liberali e sussidi

Il D.L. 93/2008 ha soppresso la previsione ex art. 51, comma 2 b)

Dal 29 maggio 2008, le erogazioni liberali concesse in occasione di festività ed i piccoli sussidi **concorrono** a formare interamente il reddito salvo restando le specifiche eccezioni previste nell'art. 51 tuir.

L'art. 51, comma 3 prevede l'esclusione dalla base imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo NON superiore nel periodo di imposte a 258,23 euro. Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Le retribuzioni in natura (o Fringe benefits)

- Vi rientrano tutte le liberalità/erogazioni anche se dirette nei confronti di un singolo dipendente e non connesse a festività o ricorrenze.
- Poiché la soglia di Euro 258,00 potrebbe essere assorbita da altri benefit, il datore di lavoro dovrà valutarne la capienza per ciascun dipendente, e nell'eventualità del suo superamento, recuperare a tassazione anche gli importi fino a quel momento NON tassati (e non solo per la quota eccedente).

Le retribuzioni in natura (o Fringe benefits) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori

Art. 51, comma 4 *lettera a)* dispone in materia di autoveicoli, motori e i ciclomotori concessi in uso promiscuo.

Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020

a) per gli autoveicoli ... concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad un a percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri (4.500 KM annui) calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, e con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente."

Le retribuzioni in natura (o Fringe benefits) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori

Veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1 luglio 2020

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021.

Benefit auto - art. 51, comma 4 a) TUIR

Le voci comprese nei costi chilometrici di esercizio sono le seguenti:

* *Quota di ammortamento capitale;*

* *Quota interessi sul capitale investito;*

* *Assicurazione RCA;*

* *Tassa automobilistica;*

* *Carburante;*

* *Pneumatici;*

* *Riparazioni e manutenzioni*

- E' del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione al valore forfetario pari ad 4.500 KM annui (es. anche nel caso in cui il dipendente sostenga i costi della benzina, il benefit da assoggettare a tassazione è sempre pari al 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri).
- La determinazione del benefit viene del tutto svincolata dai costi effettivamente sostenuti per l'utilizzo del mezzo ed anche della percorrenza che il dipendente realmente effettua.

Benefit auto

Chiarimenti ministeriali

- Se il datore di lavoro oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo fornisce gratuitamente altri beni e servizi collaterali (come ad esempio l'immobile per custodire il veicolo, il pedaggio autostradale), questi se relativi ad un uso personale dell'autovettura, andranno valutati separatamente per il loro valore normale (ai sensi dell'art. 9 del TUIR) al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
- Il rimborso del costo del carburante per uso privato da parte del datore di lavoro quale compenso in natura non deve essere tenuto in considerazione ai fini impostivi in quanto è già incluso nel costo chilometrico ACI.


Benefit auto

Chiarimenti ministeriali

- La percorrenza convenzionale utilizzata dal legislatore per determinare il valore del compenso in natura relativo al veicolo utilizzato promiscuamente è determinato su **base annua**. L'importo da far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente **dovrà essere ragguagliato** al periodo dell'anno durante il quale l'auto è assegnata al dipendente (**e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo**)
- Nell'evenienza che il modello dell'autoveicolo non sia ricompreso all'interno delle tabelle ACI, l'importo da assoggettare a tassazione dovrà essere determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue **caratteristiche risulta più simile**

Le retribuzioni in natura (o Fringe benefits)

Autoveicoli, motocicli e ciclomotori



Le retribuzioni in natura (o Fringe benefits)

Auto - esempio

Al Sig. Rossi viene concessa un'auto aziendale:

- Se l'auto fa parte di un parco macchine della società utilizzabili da tutti i dipendenti ai soli fini lavorativi, allora non ci sarà alcuna voce di reddito aggiuntiva - (Uso aziendale);
- Se l'auto gli viene assegnata in via esclusiva al Sig. Rossi (sia per uso aziendale che per uso privato), allora il valore imponibile del benefit sarà determinato sulla base delle tabelle ACI e concorrerà a formare reddito;
- Se al posto dell'auto gli viene concessa un'allowance in denaro sostitutiva, l'intero importo, al netto di quanto corrisposto dal dipendente, concorre alla formazione del reddito.

Le retribuzioni in natura (o Fringe benefits)

Prestiti

Art. 51, comma 4 lettera b) concorrerà a formare il reddito «*in caso di concessione di prestiti... il 50 % della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente (tasso BCE) al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi*»

Esempio:

(Totale interessi effettivamente pagati 1.500 - Totale interessi al tasso di sconto ufficiale 1.000) * 50% = Reddito imponibile 250

L'agenzia delle entrate con **Risoluzione n. 46/2010** ha ritenuto applicabile la disciplina prevista **dall'art. 51, comma 4 lettera b)** anche nel caso in cui il datore di lavoro, comunicando alla banca erogante la relativa volontà contribuisca, con rimborso diretto sul c/c del dipendente, al sostenimento degli interessi passivi pagati dal lavoratore.

Le retribuzioni in natura (o Fringe benefits)

Casa

Art. 51, comma 4 lettera c) prevede che:

I fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, sono tassati sull'ammontare della rendita catastale maggiorata di tutte le spese inerenti al fabbricato (comprese le utenze **non** a carico dell'utilizzatore). All'ammontare determinato si sottrae quanto corrisposto dal dipendente per il godimento del fabbricato. Per i fabbricati non iscritti in catasto (es. fabbricati situati all'estero), concorre alla formazione del reddito la differenza tra il canone di locazione e l'importo pagato dal dipendente per l'uso del fabbricato.

Le retribuzioni in natura (o Fringe benefits)

Casa - esempio

- Se il contratto d'affitto è a nome della società, il dipendente verrà tassato sulla rendita catastale dell'abitazione maggiorata delle utenze;
- Se il contratto è a nome del dipendente, allora questi verrà tassato sull'intero canone di locazione;
- Se l'abitazione viene predisposta ad uso foresteria, non direttamente assegnata al dipendente, non è prevista imposizione fiscale.

Le retribuzioni in natura (o Fringe benefits)

Casa

DATORE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 95 TUIR, comma 2, i costi relativamente agli immobili dati in uso al dipendente sono deducibili per un importo **non superiore** a quello che costituisce reddito di lavoro per il dipendente ai sensi dell'art 51 TUIR.

Qualora però i fabbricati siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività lavorativa, il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili (**no collaboratori**).

Reddito assimilato al lavoro dipendente

Determinazione

Art. 52, del Tuir prevede che:

«Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato ...»

Sostituzione d'imposta

Sostituzione d'imposta

Art. 23 DPR 600/1973

“Gli enti e le società indicati nell’art. 73..... i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 51 TUIR devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percettori, con obbligo di rivalsa”.

Sostituzione d'imposta

Art. 24 DPR 600/1973

Ritenuta sui redditi assimilati al lavoro dipendente

I sostituti d'imposta che "corrispondono redditi di cui all'articolo 50 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 52 del predetto testo unico"

Con riferimento alle modalità di effettuazione della ritenuta l'art. 24 del D.P.R. 600/73 richiama le disposizioni contenute nell'art. 23, in quanto compatibili

Sostituzione d'imposta

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

- Somme e valori soggetti a ritenuta
- somme e valori di cui all'art. 51 del T.U.I.R
- eliminato il riferimento al fatto che il percipiente assuma la qualifica di dipendente del sostituto
- obbligo di effettuare la ritenuta ogni qual volta si corrispondono redditi a cui si applichi la disciplina prevista nel citato art. 51
- anche a non propri dipendenti
- anche se somme corrisposte da terzi (es, distacco)
- compensi erogati a fronte di operazioni a premio (R.M. n. 101/E del 2005; R.M. n. 76/E del 2009)
- compensi in natura (incapienza nei pagamenti)

Sostituzione d'imposta

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

- Periodo di paga
- i sostituti devono operare la ritenuta sulle somme ed i valori corrisposti in ciascun periodo di paga
- per la determinazione del periodo di paga si fa riferimento al sistema periodico di pagamento delle retribuzioni (ad es. mese)
- principio di cassa (allargato fino al 12 gennaio): il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore

Sostituzione d'imposta

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

Effettuazione della ritenuta

- la ritenuta va applicata sull'ammontare complessivo delle somme e valori percepiti dal sostituito nel periodo di paga
- la ritenuta è applicata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito rapportati al periodo di paga
- il sostituto deve tener conto delle detrazioni per lavoro e per carichi di famiglia (vedi *infra*)
- la ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento delle somme

Sostituzione d'imposta

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

Applicazione di un'aliquota maggiore

- il dipendente può chiedere che sia applicata un'aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito
- problema se nel corso delle operazioni di conguaglio si debba comunque applicare l'aliquota "corretta" (RM n. 199/01 risolve la questione in modo affermativo)

Sostituzione d'imposta

La Circolare 326/1997 ha chiarito che il prelievo della ritenuta da parte del sostituto d'imposta deve essere effettuato quanto più possibile **“in coincidenza con il momento di percezione del reddito”**.

Il momento della percezione è quello in cui il provento (beni o servizi) esce dalla disponibilità dell'erogante (datore di lavoro) per entrare nel compendio patrimoniale del percettore (lavoratore).

Sostituzione d'imposta

Obbligo di conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta complessiva entro il 28 febbraio dell'anno successivo oppure alla data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente

- **ricalcolo delle imposte con riferimento a tutte le somme e valori corrisposti al dipendente nel periodo di imposta**

- **applicazione delle detrazioni di imposta**
 - reddito di lavoro dipendente
 - detrazioni per familiari a carico art. 12 TUIR
 - oneri di cui all'articolo 13 - 15 TUIR sostenuti attraverso il suo intervento
 - riconoscimento del credito di imposta sugli eventuali redditi prodotti all'estero

Studio Tributario e Societario

Important notice

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l.. Except in the general context of evaluating the capabilities of Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

© 2022 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved.

Deloitte.